



Comune di Villa del Bosco

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE

N. 2 DEL 07/01/2026

SERVIZIO: Tecnico Manutentivo

RESPONSABILE: ALLIEVI MARCELLA

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PER L'ANNO 2026 – CIG B9E0D3241E**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il bilancio di previsione 2026/2028 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12 dicembre 2025;

Visto il Documento Unico di Programmazione Semplificato anno 2026/2028 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 luglio 2025;

Visto la nota di aggiornamento al DUPS 2026/2028 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12 dicembre 2025;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

VISTO che si rende necessario avere un servizio di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici secondo la norma CEI EN 50556 "Sistemi semaforici per la circolazione stradale". Tale normativa regola la categoria degli impianti semaforici come impianti elettrici a bassa tensione e contiene le indicazioni relative alla manutenzione degli stessi, allo scopo di favorire nel tempo i requisiti di sicurezza e della regola d'arte. L'importanza della manutenzione di un impianto elettrico è dettata dalla necessità di verificare la sicurezza e l'affidabilità dei suoi componenti e dell'impianto nel suo complesso, poiché il normale funzionamento degli elementi elettrici è esso stesso causa di deterioramento e usura nel tempo.

La manutenzione non può evitare il naturale degrado dei vari componenti, poiché l'invecchiamento degli stessi è inevitabile in relazione al tipo di materiale e/o di ambiente a cui è esposto, ma può certamente garantire un continuo controllo e un'opera di prevenzione da eventuali guasti.

Con manutenzione ordinaria si intendono quindi tutti quegli interventi finalizzati alla verifica degli impianti, ai fini di un costante controllo sul degrado da normale uso, come:

- aumentare la longevità dell'impianto;
- ridurre la possibilità o frequenza dei guasti;
- diminuire i tempi di riparazione, nel caso di guasto;
- sempre nel caso di guasto, diminuire l'impegno economico necessario alla riparazione/sostituzione degli elementi danneggiati;
- conservare gli standard di sicurezza grazie al costante controllo.

RITENUTA congrua l'offerta, pari ad € 600,00 iva esclusa, della Ditta R.C.T. SRL REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO CON SEDE LEGALE A CANTU' CO VIA CESARE CATTANEO N. 10/A, P.IVA 00388380131, protocollata agli atti al nro 3395 del 11/12/2025, che comprende i seguenti servizi:

- Pulizia generale del regolatore semaforico e verifica della sicurezza e dell'affidabilità delle sue componentistiche.
- Controllo dei pulsanti di chiamata pedonale, dei rivelatori di traffico, dei radar e degli avvisatori acustici e relativi pulsanti per ipovedenti dove presenti.
- Verifica dei cablaggi, dell'isolamento dei cavi e della perfetta efficienza della messa a terra degli impianti.

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006

RITENUTO di affidare alla ditta R.C.T. SRL REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO CON SEDE LEGALE IN CANTU' CO VIA CESARE CATTANEO N. 10/A, P.IVA 00388380131, le attività in parola per un importo di € 600,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 732,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite ed il fornitore risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta R.C.T. SRL REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO CON SEDE LEGALE A CANTU' CO VIA CESARE CATTANEO N. 10/A, P.IVA 00388380131, per un importo pari a 600,00, oltre Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

EURO 732,00 VOCE 2770 CAPITOLO 2 ARTICOLO 1

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B9E0D3241E di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

PRECISATO che trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria non è richiesta l'acquisizione del CUP;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa (fattura) a prestazione avvenuta e verificata;

DI DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della pubblicazione all'albo pretorio digitale;

DI DARE ATTO che la presente determina va pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
ALLIEVI MARCELLA